

TI_GERICHTE 12.2003.96 vom 27. Juli 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.96_d20040727

FR: TI_GERICHTE 12.2003.96 du 27 juillet 2004

IT: TI_GERICHTE 12.2003.96 del 27 luglio 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.07.2004 12.2003.96

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2003.96 Lugano 27 luglio 2004 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Pellegrini (in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, esclusa) segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.00480 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 14 giugno 1999 da AO1 rappr. da PA2 Contro AE1 rappr. da PA1 con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto -accanto alla _____ (rappr. da), in seguito dimessa dalla lite- al pagamento di fr. 25'891.30 oltre interessi; domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 maggio 2003 ha accolto per fr. 23'761.30 più interessi; appellante il convenuto con atto di appello 28 maggio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in subordine di accoglierla solo per fr. 7'920.45 più accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l'attore con osservazioni 24 giugno 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: 1. Verso le 11.00 del 13 marzo 1998, in territorio di Muzzano, all'incrocio tra Via Mondino (la strada secondaria che, costeggiando il lago, proviene da Figino) e Via Piodella (la strada cantonale, prioritaria, che dal nucleo di Agno conduce a Sorengo), si è verificato un incidente della circolazione, che ha coinvolto una Mercedes-Benz 500 SEC con targhe _____ alla cui guida vi era _____ AO1e una Audi 80 immatricolata _____ condotta da _____ AE1. L'incidente si è risolto con soli danni materiali. 2. Con la petizione in rassegna, avversata dal convenuto, _____ AO1, imputando a _____ AE1 la responsabilità dell'incidente, ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 25'891.30 oltre interessi, somma corrispondente al residuo del danno da lui subito. L'attore ha in particolare sostenuto che il giorno dell'incidente egli, proveniente da Via Mondino, si era fermato all'incrocio con Via Piodella intenzionato a svoltare a sinistra verso Agno; a quel momento, sulla sua sinistra, aveva notato sopraggiungere l'auto del convenuto, proveniente da Agno; poiché quest'ultima aveva inserito l'indicatore di direzione destro, egli ne aveva dedotto che il convenuto intendeva svoltare in Via Mondino, per cui ha senz'altro dato seguito alla manovra di immissione; senonché, avendo il convenuto proseguito su Via Piodella, le due auto si sono scontrate al centro della carreggiata. 3. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha attribuito l'intera responsabilità dell'incidente al convenuto, rilevando in sostanza che le

circostanze del caso non potevano indurre l'attore a dubitare del fatto che all'incrocio la controparte avrebbe svoltato a destra. Ritenuto che una posizione di danno di fr. 2'130.- non poteva essere ammessa, egli ha pertanto accolto la petizione per fr. 23'761.30 più interessi al 5% dal 1° settembre 1998. 4. Con l'appello che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di respingere la petizione o in subordine di accoglierla per fr. 7'920.45 più interessi dal 14 giugno 1999, data della petizione, rilevando che la responsabilità nell'incidente doveva per contro essere attribuita, interamente o almeno in ragione di 2/3, all'attore. Quand'anche fosse vero che egli aveva inserito l'indicatore di direzione destro, ciò non legittimava ancora l'attore a tagliargli in concreto la strada: a suo giudizio, il fatto di esporre inavvertitamente la "freccia" non costituiva un comportamento così scorretto ed imprevedibile, da consentire agli altri utenti della strada di invocare in modo assoluto il principio dell'affidamento; le circostanze del caso, in particolare la sua velocità e la conformazione dei luoghi, dovevano inoltre indurre la controparte a dubitare che egli avrebbe svoltato in Via Mondino e dunque trattenerla dall'immettersi su Via Piodella, come del resto aveva fatto l'automobilista _____.

All'attore andava oltretutto rimproverata una negligenza per non aver guardato nuovamente a sinistra prima di iniziare la manovra di immissione. Il Pretore non si era infine pronunciato su altre circostanze pure esposte in petizione, a suo dire comunque infondate: innanzitutto quella basata sulla testimonianza di _____, secondo cui il convenuto avrebbe dapprima rallentato per poi riprendere l'andatura, sorpendendo così ulteriormente l'attore; quella che rimproverava al convenuto di aver tentato una manovra di scansamento a sinistra non coronata da successo, invece di optare per una frenata d'emergenza che avrebbe permesso di evitare la collisione; nonché quella che riconduceva l'incidente alla sua spossatezza, rispettivamente ad un suo agire deliberato "per rifarsi una vettura". 5. Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi. 6. L'art. 61 cpv. 2 LCS stabilisce che un detentore risponde verso un altro dei danni materiali conseguenti a un incidente della circolazione solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del detentore convenuto. Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del precedente (II CCA 5 ottobre 2001 inc. n. 12.2001.37), la norma implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e l'insorgenza del danno (II CCA 24 gennaio 1996 inc. n. 12.95.274 e 275, 7 gennaio 1999 inc. n. 12.98.186). 7. Giusta l'art. 39 cpv. 1 LCS qualsiasi cambiamento di direzione deve essere segnalato tempestivamente con l'indicatore di direzione o con cenni ben visibili della mano, ritenuto che la segnalazione deve cessare subito dopo il cambiamento di direzione (art. 28 cpv. 2 ONC). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che gli utenti della strada possono fidarsi della segnalazione con la quale un conducente annuncia un cambiamento di direzione fintanto che, secondo le circostanze -tra cui va annoverata l'impossibilità per quest'ultimo di frenare o svoltare in tempo (JdT 1976 I 412)- non vi è motivo di dubitare dell'esattezza di tale segnalazione (DTF 92 IV 29; Bussy/Rusconi , Commentaire du Code Suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 1.5.1 ad art. 39 LCS, con rif.). 8. Nel caso di specie, pacifico -nonostante i dubbi sollevati nell'appello- che il convenuto avesse effettivamente inserito l'indicatore di direzione destro al momento dei fatti (cfr. in particolare la testimonianza di _____ i, di cui non è stata pretesa né tanto meno dimostrata l'eventuale inattendibilità), si tratta in definitiva di stabilire, anche perché il fatto che talora i conducenti dimentichino di disinserire la "freccia" o che il rientro automatico non funzioni non

consente di derogare al principio giurisprudenziale appena evocato (DTF 92 IV 31; JdT 1976 I 414), se le circostanze del caso potevano indurre l'attore a dubitare della correttezza di quella indicazione. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il quesito dev'essere risolto per la negativa.

8.1 Il convenuto pretende innanzitutto che già la sua velocità avrebbe dovuto indurre l'attore a ritenere che egli non era intenzionato a svoltare all'incrocio, visto e considerato che quest'ultima non gli consentiva di effettuare quella manovra rispettivamente di fermarsi prima dell'intersezione. Il rilievo è manifestamente infondato. Il perito giudiziario ha in effetti calcolato che, allorché l'attore aveva iniziato la manovra di immissione, 3 secondi prima della collisione, il convenuto si trovava ancora a circa 60-70 metri dalla sua auto e viaggiava a circa 65-70 Km/h (perizia p. 15 e 17). A quella velocità, per altro eccessiva, stante un limite segnalato di 60 km/h (cfr. doc. A), l'auto del convenuto avrebbe potuto fermarsi in circa 40-50 metri (a p. 20 della perizia si dice che il punto di reazione andava situato a circa 30-35 m di distanza dal punto di collisione e che a quella velocità l'auto si sarebbe fermata completamente circa 10-15 metri oltre l'incrocio), ampiamente in tempo. Anche la manovra di svolta sarebbe stata possibile: la corsia d'accesso in Via Mondino era in effetti molto ampia e l'imbocco non era particolarmente angolato (cfr. lo schizzo agli atti sub doc. A), così che si può senz'altro ritenere che la manovra poteva essere effettuata persino mantenendo una discreta velocità.

8.2 A detta del convenuto, anche la particolare configurazione dei luoghi avrebbe dovuto indurre la parte attrice a una certa prudenza, visto e considerato che non si poteva escludere che egli, pur avendo inserito l'indicatore di direzione destro, avrebbe potuto proseguire oltre l'incrocio per accostare a destra subito dopo, ove la strada presentava diversi "slarghi", oppure per immettersi, qualche decina di metri più avanti, nel piazzale di un'officina meccanica. La censura è infondata. Come già accennato, l'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che il convenuto aveva esposto l'indicatore di direzione destro almeno 60-70 metri prima dell'incrocio (cfr. perizia p. 17; l'attore dichiara invero di averlo notato già a una distanza di 100 metri, mentre la teste _____ parla addirittura di 200 metri). Ritenuto che dopo l'incrocio, a destra di via Piodella non vi sono "slarghi" su cui un conducente avrebbe motivo di fermarsi, ma solo una superficie adibita a prato delimitata da una bordura (cfr. la fotografia a p. 9 della perizia), l'unica possibilità di svolta è in definitiva data dal piazzale di un'officina meccanica, situato una trentina di metri più avanti. Sennonché, la situazione particolare esclude che il convenuto possa rimproverare alla controparte di non aver considerato l'eventualità che egli avrebbe potuto svoltare in quel piazzale: il Tribunale federale ha in effetti stabilito che, all'interno delle località -come nella fattispecie (cfr. doc. A)- ove vi sono degli incroci, un conduttore crea insicurezza e induce in errore gli altri utenti della strada, se segnala di voler svoltare già 100 metri prima del dovuto (DTF 92 IV 30 seg., 101 IV 323). Nelle particolari circostanze l'attore non aveva pertanto motivo di ritenere che il convenuto fosse intenzionato ad accostare in quel piazzale e poteva anzi far affidamento nel fatto che questi, inserendo a quel momento l'indicatore di direzione destro, si sarebbe effettivamente immesso in Via Mondino.

8.3 Come giustamente rilevato dal Pretore, il convenuto non può infine prevalersi neppure del fatto che la conducente _____, che pure si trovava ferma all'incrocio, però intenzionata ad immettersi nella cantonale in direzione di Sorengo, si sia comportata in modo più prudente, decidendo di aspettare, invece di effettuare anch'essa la manovra d'immissione. La stessa, sentita quale teste, ha in effetti avuto modo di precisare che il suo comportamento non era dettato da circostanze oggettive, ma solo da una soggettiva scelta generale di prudenza, visto che sapeva che in quel punto si erano già verificati parecchi incidenti.

9. Ma anche le ulteriori

censure devono essere disattese. Il rimprovero mosso all'attore per non aver guardato nuovamente a sinistra prima di iniziare la manovra di immissione è stato in effetti formulato per la prima volta e dunque irrivalentemente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e non può pertanto essere vagliato nel merito. Per il resto, non vi è ragione di pronunciarsi sulle altre circostanze fattuali addotte a sostegno della petizione, contestate dal convenuto con il gravame, che il Pretore aveva ritenuto superfluo esaminare. 10. Ammessa con ciò l'integrale responsabilità del convenuto nell'incidente, non è possibile rimettere in discussione le somme a favore dell'attore, per altro neppure contestate. L'ultima questione litigiosa è quella relativa alla data di decorrenza degli interessi su tali importi, che il giudice di prime cure ha fissato dal 1° settembre 1998 e che il convenuto vorrebbe procrastinare al 14 giugno 1999, data dell'inoltro della petizione. Il primo giudizio può essere confermato, visto e considerato che l'interesse sul danno è esigibile, senza che occorra un'interpellazione, già a far tempo dalla data dell'evento dannoso (Brehm , Berner Kommentar, N. 97 e 99 ad art. 41 CO). Poco importa se in sede conclusionale l'attore aveva formulato tale richiesta parlando di interessi di mora, il giudice non essendo in ogni caso vincolato alle erronee tesi giuridiche delle parti (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 86). 11. Ne discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto, e la conferma dell'ineccepibile giudizio pretorile. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 28 maggio 2003 di _____ AE1 è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 800.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili. III. Intimazione: - avv. PA2, , - avv. PA1, , Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2. terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.